

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) COCCIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIAN LUCA GRECO

Seduta del 23/02/2026

FATTO

La parte ricorrente ha affermato quanto segue:

- che in data 24.11.2023 ha sottoscritto un contratto di prestito finalizzato all'acquisto di un veicolo, con modalità di pagamento delle rate tramite SDD;
 - che in data 24.01.2024 ha chiesto alla banca la modifica della modalità di pagamento delle rate, da SDD a ordine di bonifico permanente;
 - che a seguito di tale modifica la banca ha aumentato le commissioni di incasso rata, il tutto tramite una semplice lettera e senza effettuare variazioni del contratto originario;
 - che il TAEG indicato in contratto non corrisponde più alla situazione attuale;
 - che il comportamento della banca configura una violazione della normativa prevista dall'art. 125-bis comma 6 Tub;
 - che è evidente che l'aumento delle spese di incasso rata vada ad aumentare il TAEG originariamente previsto;
 - di aver provveduto sinora a pagare le rate del finanziamento come da piano di ammortamento originale, ma non le commissioni di incasso rata;
 - che la normativa prevede che nel contratto devono essere indicate, in maniera chiara e concisa, le circostanze e i criteri che giustificano l'eventuale variazione delle spese.
- L'intermediario, nelle controdeduzioni, ha rilevato che:
- ha ricevuto dal ricorrente, oltre al ricorso ABF, anche un esposto tramite la Banca d'Italia, riscontrato in data 16.10.2025;
 - come chiarito da parte ricorrente, in data 24.11.2023 questi ha sottoscritto un contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto di un autoveicolo;

- tale contratto prevedeva la modalità di pagamento tramite SDD, con un addebito mensile delle spese di incasso rata pari ad € 2,25, per un totale di € 81,00, così come chiaramente indicato all'interno della documentazione precontrattuale e contrattuale sottoscritta dal ricorrente nei riquadri rispettivamente nominati "3.1 Costi connessi" e "Prospetto finanziario";
- in data 22.01.2024 il ricorrente ha chiesto la variazione della modalità di pagamento in ordine di bonifico permanente;
- in data 24.01.2024 provvedeva dunque ad inviare al ricorrente la comunicazione attestante l'avvenuta variazione della modalità di pagamento, ove veniva altresì precisato il nuovo importo delle rate, ricalcolato alla luce delle nuove spese di incasso;
- tale comunicazione è ritornata alla banca debitamente sottoscritta per accettazione dal ricorrente il medesimo giorno;
- parte ricorrente, successivamente, nonostante fosse stata resa edotta della variazione dei costi a suo carico, ha iniziato a corrispondere le rate del finanziamento - come da lei stessa dichiarato - in modo parziale, sottraendo arbitrariamente i costi relativi alle spese di incasso rata che sono dovute ai sensi delle Condizioni Generali, ex art. 4;
- tali pagamenti parziale l'hanno indotta a ricorrere sia a richieste telefoniche, sia all'invio di solleciti di pagamento al fine di ottenere il pagamento del totale dovuto;
- sulla inammissibilità del ricorso
- il ricorso è inammissibile per mancanza di simmetria con quanto contestato nel reclamo;
- infatti, in sede di reclamo e di esposto, il ricorrente ha contestato la sola mancata indicazione del costo relativo alle spese di incasso rata nella documentazione contrattuale, mentre nel ricorso ha eccepito la variazione del TAEG, in ragione dell'aumento del costo delle spese di incasso rata;
- nel merito
- tutte le condizioni contrattuali applicate sono state determinate e specificate in modo chiaro e completo da quest'ultima, tanto in fase precontrattuale, tanto nella successiva sottoscrizione del contratto e, infine, in sede di variazione delle modalità di pagamento;
- l'art. 4 delle condizioni generali prevede che i rimborsi avvengano tramite la modalità di pagamento SDD, ma qualora il cliente, nel corso di ammortamento, non potesse utilizzare la suddetta modalità di pagamento, è possibile procedere al pagamento a mezzo bonifico bancario;
- l'art. 4 recita poi, nello specifico, che *"al momento della sottoscrizione del contratto o in corso di ammortamento, la Banca addebiterà per ciascun rimborso le spese di incasso pro-tempore vigenti, conformemente alle condizioni riportate nella documentazione pre-contrattuale, fino a un massimo di Euro 5,00"*;
- all'interno del contratto e, in particolare, all'interno del già menzionato riquadro "Prospetto finanziario", è pertanto indicato in modo inequivocabile il costo totale delle spese di incasso rata (inizialmente mediante SDD);
- al momento della richiesta di variazione della modalità di pagamento avanzata dal ricorrente, con il modulo poi sottoscritto dallo stesso per accettazione, la banca ha precisato i nuovi importi rateali che il ricorrente era di volta in volta chiamato a versare, nell'evidente interesse di metterlo nella condizione di poter comprendere le condizioni del contratto da lui stipulato e modificato per sua specifica volontà;
- la variazione del TAEG era stata correttamente comunicata al Ricorrente con la comunicazione periodica del 17.12.2024;
- alla luce di quanto sopra, l'applicazione delle spese di incasso rata contestate risulta pienamente legittima, essendo rispettati tanto il principio di determinatezza di cui all'art.

1346 c.c., quanto il principio di trasparenza e correttezza imposto dal Codice del Consumo (D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206 e ss.mm.ii.), nonché le previsioni di cui all'art. 117 TUB;

- è pacifico tra le parti che il passaggio alla modalità di pagamento mediante ordine di bonifico permanente abbia comportato una variazione dei costi del finanziamento, con conseguente ricalcolo del TAEG;
- la variazione del TAEG, inoltre, non rileva ai fini dell'accertamento dell'eventuale superamento del tasso-soglia usura, per cui occorre fare riferimento al TEG;
- in un'ottica di trasparenza e al fine di escludere ogni possibile violazione, in ogni caso, ha effettuato le dovute verifiche a seguito delle contestazioni formulate dal Ricorrente dalle quali emerge che: (i) il TAEG applicato al finanziamento, a seguito della variazione della modalità di pagamento da SDD a OB, risulta pari a 7,14%; (ii) Il TEG riferito al Contratto, a seguito della variazione della modalità di pagamento, è pari a 9,94% ed è conforme a quanto indicato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e da Banca d'Italia ai fini della soglia di usura (periodo di riferimento gennaio - marzo 2024: TEGM 12,02; TASSO SOGLIA 19,0625);
- pertanto, pur essendo variato il TAEG a seguito di formale richiesta del ricorrente di modifica della modalità di pagamento, con successiva applicazione di un costo maggiore relativamente alle spese di incasso rata, non vi è in ogni caso stata alcuna violazione da parte della società con riferimento ai nuovi importi delle rate richieste;
La parte ricorrente, nelle repliche, ha precisato che:
- di non aver mai contestato la mancata indicazione del costo relativo alle spese di incasso rata nella documentazione contrattuale, né tantomeno la variazione del TAEG alludendo al superamento del tasso soglia;
- l'operato della banca è poco chiaro e non trasparente in quanto la modifica delle commissioni bancarie ha modificato, come peraltro confermato dalla stessa banca, il TAEG (ovviamente aumentandolo) originariamente previsto dal contratto sottoscritto;
- il comportamento tenuto dall'istituto bancario, di modificare le condizioni contrattuali con una semplice lettera, è del tutto contrario alla disciplina dell'art. 118 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, il quale prevede dei vincoli all'esercizio della facoltà da parte degli intermediari di modifiche unilaterali;
- in particolare, come peraltro ben specificato nella Delibera 197/2017 della Banca d'Italia, "*le variazioni devono essere rette da un giustificato motivo e rese note alla clientela con anticipo, così da consentire al destinatario di verificarne la congruità rispetto alle sottostanti motivazioni e di valutare se mantenere il rapporto*";
- la stessa Banca d'Italia ha ben precisato che le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni dell'art. 118 TUB sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente;
- nel caso specifico l'aumento del costo relativo alle spese di incasso rata (da € 2,25 a € 3,25) non sono giustificate da costi sopravvenuti alla stipula del contratto in quanto è stata modificata esclusivamente la modalità di pagamento della rata, passando da SDD ad ordine di bonifico permanente.
L'intermediario, nelle controrepliche, dopo aver richiamato integralmente il proprio precedente atto difensivo, ha precisato che:
- contrariamente a quanto afferma la parte ricorrente, è stata formulata anche una contestazione relativa al TAEG;

- peraltro, il ricorrente, a seguito dell'eccezione di mancata simmetria tra reclamo e ricorso sollevata con le controdeduzioni, ha inviato un nuovo reclamo contestando anche la violazione del TAEG (All. 3);
- detto reclamo non è ovviamente idoneo a sanare l'inammissibilità del presente ricorso, essendo stato inviato a posteriori;
- l'art. 118 TUB richiamato dal ricorrente non trova applicazione nel caso di specie, non trattandosi di modifica unilaterale;
- è stato il ricorrente a chiedere la variazione della modalità di pagamento da SDD a ordine di bonifico permanente e la banca ha dovuto adeguare conseguentemente i costi nel pieno rispetto della normativa vigente;
- ne consegue che il comportamento del tutto arbitrario del ricorrente di non voler corrispondere le spese di incasso rata risulta privo di ogni fondamento.

La parte ricorrente ha chiesto all'ABF che vengano stornate le spese relative all'aumentato incasso rata (da € 2,25 a € 3,25) e mantenuto il costo originario previsto dal contratto, conforme al TAEG ivi dichiarato.

Nelle repliche ha precisato la domanda, chiedendo che venga accertata l'illegittimità dell'aumento delle commissioni di incasso rata e che tali spese restino invariate nella misura di € 2,25 come originariamente previsto dal contratto.

L'intermediario resistente ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare il ricorso irricevibile e, in subordine, di respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le motivazioni sopra esposte.

DIRITTO

Con il presente ricorso la parte ricorrente contesta la legittimità dell'aumento delle spese di incasso rata – da € 2,25 a € 3,25 - comunicatole dall'intermediario a seguito della sua richiesta di modificare la modalità di pagamento delle rate medesime, da SDD a bonifico permanente. A sostegno della propria domanda il ricorrente ha evidenziato la non correttezza del comportamento dell'intermediario in quanto, da un lato, la modifica delle spese di incasso rata avrebbe determinato una modifica del TAEG contrattualmente previsto, dall'altro, la banca avrebbe operato una modifica delle condizioni contrattuali in violazione dell'art. 118 Tub.

In via preliminare la parte resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancanza di simmetria con i precedenti atti di reclamo, in quanto con essi era stata contestata soltanto la mancata indicazione del costo relativo alle spese di incasso, rata ma anche non la variazione del TAEG.

Sul punto il Collegio osserva che il reclamo preventivo al ricorso non contiene espliciti riferimenti alla variazione del TAEG contrattuale, ma comunque riferimenti alla violazione della normativa di trasparenza bancaria.

Dato che la funzione del reclamo è quella di far conoscere le doglianze del cliente all'intermediario, senza che sia necessario dargli contezza di tutti gli elementi a sostegno delle proprie domande, il Collegio ritiene che l'eccezione possa essere respinta. In ogni caso, procedendo per la ragione più liquida e affrontando nel merito le questioni poste, il Collegio osserva che:

- il vaglio sulla correttezza del TAEG va condotto al momento della stipula del contratto e che eventuali successive variazioni delle condizioni economiche possono – nel rispetto dei limiti di legge – incidere su tale parametro;

- la modifica della modalità di pagamento delle rate del finanziamento per cui è controversia è avvenuta su richiesta della parte ricorrente; tale circostanza risulta confermata dalla comunicazione del 24.01.2024, redatta dall'intermediario e sottoscritta dallo stesso ricorrente, da cui risulta la variazione in aumento delle spese di incasso;
- l'art. 4 delle Condizioni generali del finanziamento prevede che "I rimborsi avvengono tramite la modalità di pagamento Servizio di Incassi Preautorizzati (S.D.D. – Sepa Direct Debit). Qualora il cliente, in corso di ammortamento, non possa utilizzare la suddetta modalità di pagamento, la banca mette a disposizione l'opzione di pagamento a mezzo bonifico ordinario. Al momento della sottoscrizione del contratto o in corso di ammortamento, la banca addebiterà per ciascun rimborso le spese di incasso pro-tempore vigenti, conformemente alle condizioni riportate nella documentazione pre-contrattuale, fino al massimo di Euro 5,00";
- la banca non ha esercitato la facoltà di modifica unilaterale del contratto, dato che la condizione economica applicata era già prevista in contratto.
Ciò posto e rilevato che il costo di incasso rata applicato successivamente alla modifica della modalità di pagamento richiesta dal cliente è comunque inferiore all'importo massimo stabilito in contratto, il Collegio ritiene che la domanda di parte ricorrente non sia meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE